

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE TESSERAMENTI

**Dispositivo n. 8/TFN-ST 2020/2021
Reg. Prot. 9/TFN-ST**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

avv. Andrea Annunziata – Presidente;
avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;
prof. Domenico Apicella – Componente;
avv. Filippo Crocè – Componente (Relatore);
avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 11 dicembre 2020,
a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società Spezia Calcio Srl (matr. FIGC 920975)
avverso il provvedimento n. 0001253202/20 del 13.10.2020 della LICP di diniego alla variazione di tesseramento in
ordine al trasferimento a titolo definitivo in favore della società Carpi FC 1909 Srl (matr. FIGC 630587) e relativo accordo
economico del calciatore Jacopo Giuliani (n. 09.01.1999 – matr. FIGC 5376693),
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all'esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dalla società Spezia Calcio Srl e, per l'effetto, dichiara
valida la variazione di tesseramento in ordine al trasferimento a titolo definitivo del calciatore Jacopo Giuliani (n.
09.01.1999 – matr. FIGC 5376693) a favore del Carpi FC 1909 Srl, a far data dal 5 ottobre 2020, data di sottoscrizione
del contratto.

Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva ai sensi dell'art. 48, comma 5, CGS.
Così deciso nella Camera di consiglio del 11 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del
Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to avv. Filippo Crocè

IL PRESIDENTE
F.to avv. Andrea Annunziata

Depositato in data 11 dicembre 2020.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia